



S E N T E N Z A N . 4 2 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67806

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caruso (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via di Piedigrotta n° 63 presso la segreteria di questa Sezione;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone (rispettivamente iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata, di Napoli e di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato all'INPS ed al Ministero della Giustizia tra il 21 ed il 23 marzo 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 14 del mese successivo,

(omissis), *ex* dipendente della Polizia penitenziaria dichiarato permanentemente inidoneo al servizio il 19 settembre 2012, ha evidenziato, relativamente a cinque patologie da cui risultava affetto, che per tre di esse nel 2013 il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza da causa di servizio; e che, invece, di altre due infermità era stata negata l'ascrivibilità a classifica o, comunque, l'iscrizione in tabella A.

In particolare, a suffragio della dipendenza causale: dell'infermità psichiatrica *ex adverso* denegata, il (omissis) ha sottolineato "... lo stress psichico ricorrente e persistente relativo al contatto con i detenuti" (pag. 5 del ricorso), a suo dire culminato in un malore occorsogli in servizio nella mattinata del 15 marzo 2011. Mentre, riguardo alla dipendenza eziologica della bronchite catarrale cronica, egli ha ricordato l'assenza di patologie all'apparato respiratorio o di allergie anteriormente all'assunzione in servizio; ed ha reputato decisivo lo stress anche a riprova della dipendenza causale dell'ipertensione arteriosa, con iniziale danno d'organo. Inoltre, delle due patologie per le quali quella dipendenza era stata riconosciuta sussistente, ossia una spondilodiscoartrosi ed una sinusite, l'odierno ricorrente ha evidenziato il loro carattere cronico, permanente ed irreversibile.

Conclusivamente il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, tenendo conto di tutte e cinque le predette infermità, a decorrere dalla data del 13 settembre 2012 nella quale lui era stato collocato in congedo.

2. Con comparsa depositata il 3 aprile 2020 si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea ed altresì eccependo la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto a ratei della pensione privilegiata invocata dal (omissis)

3. Dopo che questi, con memorie prodotte il 1° maggio e il 28 ottobre 2020, aveva insistito nelle proprie pregresse argomentazioni e senza che si fosse costituito

il Ministero della Giustizia, con ordinanza n° 199/2021 questa Sezione ha demandato al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (per brevità: il CML) una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio di talune delle tre patologie riguardo alle quali quella dipendenza era stata negata, nonché la classifica delle altre due infermità che, invece, erano state riconosciute eziologicamente dipendenti da causa di servizio.

Poi, il 19 ottobre 2021, l'odierno ricorrente ha depositato il verbale della visita diretta a cui era stato sottoposto quattro giorni prima presso il CML: visita in occasione della quale le parti avevano concordato nel senso che la dipendenza da causa di servizio non sussistesse per nessuna delle tre patologie riguardo alle quali essa era stata negata, che inoltre fosse non ascrivibile a classifica la sinusite e che, infine, andasse ascritta in ottava categoria la spondilodiscoartrosi. Quindi, dopo che con ordinanza emessa all'udienza dell'11 febbraio 2022 erano stati assegnati alle parti i termini previsti dal comma 5 dell'art. 97 c.g.c., il CML ha depositato la propria relazione preliminare l'8 marzo 2022 e quella definitiva l'11 maggio di quello stesso anno: esprimendosi in senso pienamente conforme al predetto accordo *inter partes*.

Infine all'udienza del 27 giugno 2022 la causa è stata discussa fra le parti, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Il consenso manifestato dalle parti costituite, nel verbale della visita diretta a cui il (omissis) è stato sottoposto presso il CML, e la successiva assenza di osservazioni critiche, riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il CML stesso nella propria relazione preliminare, rendono indubbio che non siano dipese da causa di servizio né la patologia psichiatrica, né quella bronchiale, né quella ipertensiva; e che, inoltre, non risulti meritevole di ascrizione a classifica la sinusite fronto – etmoidale:

riguardo alla quale, invece, quella dipendenza causale era stata riconosciuta. Neppure è dato rinvenire elementi di fatto suscettibili di inficiare le conclusioni alle quali, recependo quel consenso, è pervenuto il CML.

Perciò vanno rigettati i capi di domanda rispettivamente riguardanti quelle quattro patologie. Mentre diversamente è a dirsi in merito alla classifica della spondilodiscoartrosi diffusa: in relazione alla quale, dunque, con separata ordinanza va disposto un supplemento istruttorio.

5. La circostanza secondo cui residui tuttora una patologia di cui, specificamente, accertare la classifica giustifica di rinviare alla sentenza definitiva la statuizione riguardo alle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 67806, proposto da (omissis) contro l'INPS ed il Ministero della Giustizia:

- 1) rigetta i capi di domanda concernenti la dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica, di quella bronchiale e di quella ipertensiva;
- 2) rigetta il capo di domanda concernente la classifica dell'infermità "sinusite fronto – etmoidale";
- 3) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio riguardo al capo di domanda concernente la classifica dell'infermità "spondilodiscoartrosi diffusa";
- 4) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 27 giugno 2022.

IL GIUDICE

(E u g e n i o M u s u m e c i)

Depositata in segreteria il giorno 05.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli